## REGOLAMENTO (CE) N. 2265/2004 DEL CONSIGLIO

## del 20 dicembre 2004

## relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(5) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per il 2005.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakistan (¹), gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.
- (2) L'attuale accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio (²), concluso il 22 luglio 2002, scade il 31 dicembre 2004.
- (3) Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.
- (4) Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.

(6) Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell'allargamento.

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all'interno della Comunità in modo tale da agevolare l'applicazione del nuovo accordo.

- (8) A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
- (9) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
- (10) Per un'applicazione effettiva del presente regolamento occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19.